



SERVIZIO INTERCOMUNALE

LEGNAGO - CASTAGNARO -- Polizia Locale Basso Adige

37045 Legnago - Via Matteotti, 2/4

Tel. 0442/20224 *14 Fax 0442/20533

www.comune.legnago.vr.it

Protocollo Nr. _4263__Data 9 FEB. 2010

USCITA

INTERNO

REGISTRO ORDINANZE

Nr. _____45_____

Oggetto:Disciplina della circolazione e sosta durante il MERCATO SETTIMANALE DI TERRANEGRA

IL COMANDANTE

Visto L'allegato alla Deliberazione Consiliare N° 70 del 24/06/2008 tendente a istituire il “ MERCATO MINORE DEL QUARTIERE TERRANEGRA” ;

Visto che il mercato è stato regolarmente ufficializzato dalla REGIONE DEL VENETO con decreto n° 13 del 22/01/2010;

Considerato alla luce delle nuove normative, statali,regionali e locali, in materia di commercio su aree pubbliche,che disciplinano lo svolgimento dei mercati si rende necessario vietare la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Terranegra nel parcheggio fronte civici 48-50 ;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

a) Durante il mercato settimanale del Lunedì la circolazione e la sosta dei veicoli è disciplinata come dalle seguenti disposizioni:

- 1) Dalle ore 7.00 fino alle ore 15.00 del Lunedì è vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata, dei veicoli in Via Terranegra nel parcheggio fronte civici 48-50 eccetto quelli dei partecipanti al mercato.
- 2) L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica stradale di divieto transito e di sosta con rimozione forzata e della chiusura di Via Terranegra area mercato con transennatura.
- 3) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- 4) Il personale dell'ufficio di polizia locale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di VENEZIA;

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Comandante della Polizia Locale di Legnago;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.

Dalla residenza comunale, __9 FEB. 2010__

IL COMANDANTE
Carlo LODOLA